



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Luigi Pagliuca	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 343-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Arianna Pavoni (C.F. PVNRNN78A65B709W)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso proposto da Arianna Pavoni per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel presente procedimento in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Torri del Benaco (VR), Via Corrubbio n. 43;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, co. 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi

crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Giorgio Lorenzo, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la sig.ra Pavoni lavora come agente della Polizia Locale presso il Comune di Peschiera del Garda (VR) con contratto a tempo indeterminato, mentre le società di persone Amy s.n.c. e Dada s.n.c. e le ditte individuali alla stessa riferibili sono state tutte cancellate dal Registro delle Imprese da oltre un anno, l'ultima in data 21.1.2021), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, la ricorrente è gravata da debiti (sia personali sia derivanti dalle sue pregresse attività imprenditoriali, nonché da garanzie prestate in favore dell'ex compagno e del padre), nei confronti di banche, società finanziarie, erario e professionisti, il tutto per un'esposizione debitoria pari a complessivi € 322.115,66, a fronte di un patrimonio che comprende: (i) la proprietà dell'immobile ove attualmente risiede, sito in Torri del Benaco (VR), Via Corrubbio, oggetto della procedura esecutiva n. R.E. 462/2021 Trib. Verona, la cui base d'asta è stata fissata nell'importo di € 182.000,00; (ii) le quote pari ad 1/4 della proprietà di alcuni ulteriori beni immobili siti in Torri del Benaco (VR), non soggetti alla predetta procedura esecutiva, del valore complessivo stimato di € 42.440,13; (iii) la proprietà dell'automobile Volkswagen Golf targata DM093PE, immatricolata nel 2008; (iv) il saldo del conto corrente a lei intestato presso Unicredit S.p.A., pari ad € 1.109,38 alla data del 30.9.2023; (v) il reddito derivante dall'impiego di agente della Polizia Locale del Comune di Peschiera del Garda, pari ad una media di € 1.700,00 mensili (attualmente soggetto a cessione del quinto in favore di Prexta), che, come si vedrà, deve destinare in gran parte al mantenimento proprio e del figlio [REDACTED] di diciannove anni, che vive con lei e per il quale l'ex compagno della ricorrente non versa l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili prescritto dal Tribunale di Verona del

7.7.2020. È perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto che, alla luce del reddito disponibile e degli esborsi mensili rappresentati dalla ricorrente (i quali allo stato non ricomprendono il pagamento di un canone di locazione), le spese di mantenimento del nucleo familiare possano essere quantificate in € 1.500,00, importo in linea con quello reputato congruo dall'OCC, sicché può determinarsi in € 1.500,00 mensili per dodici mensilità la quota di reddito necessaria per far fronte al mantenimento del nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione. Resta inteso viene acquisita dalla procedura per essere destinata alla soddisfazione dei creditori ogni somma eccedente quanto sopra indicato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima). L'ammontare della quota di reddito esclusa dalla liquidazione, così come sopra determinata, potrà essere modificata nel corso della procedura, a fronte di istanza della ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti, necessità di reperire un alloggio in locazione dopo la vendita dell'attuale casa di abitazione, etc.);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il

versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, alla luce della natura onnicomprensiva della procedura liquidatoria, non possa essere accolta la richiesta di escludere *a priori* dalla liquidazione del patrimonio l'autoveicolo in proprietà della ricorrente, essendo rimessa al liquidatore ogni successiva valutazione circa l'eventuale non convenienza del procedere alla liquidazione di detto bene (ad esempio perché di difficile commerciabilità o perché di valore così modesto da non coprire le spese di una vendita competitiva), fermo restando che la debitrice può invece essere autorizzata a continuare ad utilizzare l'autoveicolo, in quanto necessario per gli spostamenti lavorativi e per le esigenze familiari (anche considerato che, in caso contrario, la stessa dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che sarà onere del liquidatore verificare – e dare atto della verifica nel programma di liquidazione – se ricorrano eventualmente i presupposti per l'esercizio di un'azione revocatoria con riferimento al pagamento di € 8.404,81 effettuato dalla ricorrente in favore della madre in data 17.4.2023 (il liquidatore dovrà verificare, in particolare, se risulti provato l'asserito prestito ricevuto in precedenza dalla ricorrente)

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato infine che deve darsi continuità all'orientamento per cui la cessione del quinto dello stipendio è inopponibile alla procedura di liquidazione, atteso che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore

(ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-*ter*, 14-*quinqies*, art. 14-*decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Arianna Pavoni (C.F. PVNRNN78A65B709W), nata a Caprino Veronese il 25.1.1978 e residente in Torri del Benaco (VR), Via Corrubbio n. 43;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il Dott. Giorgio Lorenzo;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autoveicolo Volkswagen Golf tg. DM093PE, che potrà continuare ad essere utilizzato dalla ricorrente per le esigenze familiari e lavorative sino all'inizio delle operazioni di liquidazione relative a tale bene (impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione);
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di Arianna Pavoni sino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (e dunque anche, per intero, la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

8) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché provveda alla sua trascrizione presso i Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la sentenza alla debitrice e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le

eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 26.1.2024

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio